

"Contratto per la fornitura di abbigliamento da lavoro estivo per il personale dipendente di Cas"

cig 7057479FE5

TRA

Campania Ambiente e Servizi S.p.A., Società in House della Regione Campania, Socio Unico, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia, 81 C.F./P. IVA 07260621219, in persona dell'Amministratore Delegato del C.d.A. Avv. Luca Antonio Esposito, nato a [REDACTED], domiciliato presso la sede legale della società Campania Ambiente e Servizi S.p.A., successivamente indicata con la sigla Cas

E

Società General Plastic S.r.l. con sede legale in Via Dell'Artigianato 20 Senago(MI) P.IVA 07664231219 rappresentante Legale Mario Viale, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito indicata anche come "Appaltatore"

PREMESSO:

che con determina n. 53/2017 cas è stata indetta una procedura negoziata con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di abbigliamento da lavoro estivo per il personale dipendente di CAS;

che con nota di servizio prot. 2559/2017 cas è stato nominato Rup il dott. Daniele Coppin;

che la procedura negoziata è stata pubblicata il 17/05/2017 sul profilo istituzionale della stazione appaltante e trasmessa a mezzo pec a tutte le ditte ammesse a partecipare;

che l'importo a base di gara è stato determinato in euro 65.096,90 oltre IVA;

che il termine per la presentazione delle offerte, è stato fissato per il giorno 29/5/2017;

che la seduta pubblica si è tenuta in data 30/05/2017

che, come risulta dal verbale di seduta privata con prot. 4153/2017 cas il rup ha stilato la graduatoria ed ha provvisoriamente aggiudicato l'appalto alla ditta General Plastica srl che ha offerto un ribasso del 32,15%

che con determina n. [REDACTED] si è aggiudicato l'appalto

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di abbigliamento da lavoro estivo per il personale dipendente di Cas dislocato sui siti di lavorazione del territorio regionale

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO

Il presente contratto si esaurisce nella fornitura del vestiario estivo a seguito di ordini effettuati dall'ufficio acquisti e l'onere finanziario presunto è quantificato in euro 44.168,25 - IVA esclusa. La decorrenza è dalla sottoscrizione del presente contratto. CAS si riserva la facoltà di poter aumentare o diminuire il servizio rispetto all'importo massimo previsto in misura non superiore al 20%. ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Sede legale: Via Santa Lucia, 81, 80132 Napoli Sede Amministrativa: Viale Privato P.co Comola Ricci n. 4 C, 80122 Napoli

Tel/fax 0817617456 - 0815522976 info@campaniaambiente.it Cod. Fisc. e P. IVA 07260621219

C.A.S., inoltre si riserva il diritto di prorogare l'affidamento per un periodo di 3/6 mesi (proroga tecnica prevista per legge).

Art. 3 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

1. Il servizio dovrà essere realizzato secondo quanto contenuto nel Capitolato Tecnico.
2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
3. L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, qualsiasi variazione rilevante ai fini dei requisiti individuati dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016; inoltre si impegna a fornire su eventuale richiesta di CAS S.p.A. ogni documento e/o attestazione ritenuti utili per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs 50/2016 e di quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La fornitura di abbigliamento da lavoro è prevista per circa 366 dipendenti. Si specifica che la fornitura sarà richiesta a seguito di ordini effettuati dall'ufficio acquisti e trasmessi a mezzo pec. Gli ordini dovranno essere evasi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'ufficio acquisti. Le consegne dovranno essere effettuate presso il magazzino situato nella provincia di Napoli al momento identificato in Afragola. Le divise dovranno essere confezionate per cantiere di appartenenza e per singolo dipendente, con apposizione del nominativo del dipendente all'esterno della singola confezione, secondo gli elenchi forniti dalla stazione appaltante. Nessun onere aggiuntivo sarà dovuto da CAS per le operazioni di trasporto e consegna presso le nostri sedi.

Art. 5 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Luogo di fatturazione: Campania Ambiente e Servizi S.p.A. Viale privato parco comola ricci pal. C n.4, 80122 Napoli
2. Le fatture dovranno essere recapitate a mezzo mail all'indirizzo: campaniaambiente@pec.it
3. L'Appaltatore emetterà fatture, relative ai progetti in essere: "progetto di bonifica ambientale regi laghi" e "progetto APQ" e tale distinzione sarà evidenziata negli ordini effettuati dall'ufficio acquisti. Il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore sarà eseguito, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni fine mese data ricevimento delle fatture. Tale pagamento è subordinato all'attestazione da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni contrattuali ed all'esito positivo della verifica di conformità sulla fornitura consegnata ed effettuata da un perito industriale merceologo. In caso di esito negativo di tali controlli il termine si intende sospeso fino all'eliminazione di tutte le anomalie riscontrate, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte delle società.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.; L'Appaltatore dovrà comunicare a CAS S.p.A. le coordinate del conto "dedicato" su cui avverranno i pagamenti e le generalità degli aventi diritto ad operare sullo stesso. Prima dei pagamenti si acquisirà un nuovo DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di CAS;

Art. 8 OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE e C.C.N.I.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nella procedura negoziata alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

Nell'esecuzione della fornitura la società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio oggetto del presente contratto, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si presta il servizio.

Art. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria presenta garanzia definitiva, ai sensi dell'art 103 del Dlgs 50/2016.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di C.A.S., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di C.A.S. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, C.A.S. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. C.A.S. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di C.A.S. S.p.A. c/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, con massimale per sinistro non inferiore a euro 80.000,00 e validità non inferiore alla durata del servizio; massimale per danni a persone euro 40.000,00; massimale per danni a cose euro 40.000,00.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra, il fornitore aggiudicatario deve dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri e con massimale per sinistro non inferiore a euro 80.000,00.

Il periodo di garanzia della fornitura del vestiario è fissato in almeo 2 anni, a partire dalla data di consegna della fornitura stessa.

Il soggetto aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a sostituire fino al 100%(cento per cento) della fornitura in oggetto per mancata corrispondenza tra le taglie ordinate e quelle registrate all'atto della consegna del vestiario ai lavoratori; detta sostituzione dovrà avvenire entro e non oltre le due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 10 – PENALITÀ

gli ordini dovranno essere evasi nel termine massimo di 15 giorni, dal sedicesimo giorno in poi, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di €. 50,00. Nei casi di forza maggiore (scioperi nazionali di categoria documentati da autorità competenti, gli eventi meteorologici, sismici e simili) non verrà applicata la penalità. Qualora il ritardo di consegna superi i 60 (sessanta) giorni C.A.S., si riserva il pieno diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno della ditta contraente. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dall'ufficio competente all'Appaltatore, che dovrà comunicare le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le contro deduzioni non venissero formulate nel termine prescritto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio di CAS, saranno definitivamente applicate. La Società potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore, a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, nemmeno quando siano in atto controversie con le società. Qualora l'appaltatore, si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi attraverso pec. Restano a carico l'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale.

CAS si riserva di controllare la regolarità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore aggiudicatario eventuali inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad eliminare le inosservanze degli obblighi e dei termini contrattuali entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte di CAS.

Decorso il termine suddetto senza che la ditta appaltatrice abbia provveduto ad eliminare le situazioni contestate, saranno applicate le penali pari a € 100,00 per ogni infrazione commessa.

Nel caso di inadempienze gravi e ripetute da parte del Fornitore aggiudicatario, regolarmente contestate, CAS potrà, di pieno diritto, risolvere il contratto a maggiori spese del Fornitore stesso, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incamerare la cauzione definitiva.

Art. 11 SUBAPPALTO

dagli atti di gara non risulta in essere alcun contratto di subappalto.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, CAS potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1668 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa ad esso non imputabile;
- frode, grave, negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- fallimento del Fornitore;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di C.A.S.;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione, CAS potrà incamerare l'intero deposito cauzionale salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto del Fornitore a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare.

E' altresì prevista la facoltà di recesso unilaterale dal contratto 1373 e 1671 del codice civile e art. 109 del dlgs 50/2016, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, corrispondendo all'appaltatore oltre all'indennizzo per mancato guadagno ex art. 109 Dlgs 50/2016, anche il compenso per le prestazioni eseguite sino al momento del recesso.

- Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia ex art 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., C.A.S. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, C.A.S. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito.

Art. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative all'esecuzione del servizio, o ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere il servizio, pena la risoluzione del contratto in danno da parte di CAS S.p.A. medesima per inadempimento. Tutte le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla esclusiva giurisdizione del foro di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese connesse alla stipula del presente contratto.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore, nell'espletamento delle sue attività, tratterà dati/informazioni relativi alle società clienti e ai suoi dipendenti. Tali dati dovranno essere trattati nel rispetto integrale della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003 ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 le parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente. Ai fini sopra evidenziati, le parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i reciproci diritti come disciplinati dall'art. 7 del DLGS 196/2003. Per l'appaltatore il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante, mentre per i responsabili nominati per il trattamento dei dati personali si rimanda alla procedura interna della società stessa. Per C.A.S. il titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato.

Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in quattro originali, avente per oggetto cessione di beni il cui corrispettivo è soggetto a regime IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ove venisse richiesta registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'art. 40 dell'anzidetto decreto.

Art. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme del codice civile e alla vigente normativa in tema di appalti pubblici (DLGS 50/2016 e smi)

Campania Ambiente e Servizi S.p.A.

L'APPALTATORE

fr
**CAMPANIA AMBIENTE
E SERVIZI SPA**

Via S. Lucia n. 81
80132 NAPOLI

Codice Fiscale 07260621219

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.

APPALTATORE _____





Verifica effettuata in data 2017-09-05 09:37:35 (UTC)

File verificato: C:\Users\Silvia\Desktop\Contratto G.Plastic.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: **VIALE MARIO**
Firma verificata: **OK**
Verifica di validita' online: **Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/09/2017 09:34:34**

Dati del certificato del firmatario VIALE MARIO:

Nome, Cognome: **MARIO VIALE**
Organizzazione: **NON PRESENTE**
Numero identificativo: **LOVM2017011963482089**
Data di scadenza: **18/01/2020 23:00:00**
Autorita' di certificazione: **Nanirtal CA Firma Qualificata, Nanirtal S.p.A./02046570426,
Certification Authority,
, IT**
Documentazione del certificato
(CPS): **<http://www.firmacerta.it/manuali-MOI/>**
Identificativo del CPS: **OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2**

Fine rapporto di verifica